

La cittadina ha successivamente precisato che l'area cimiteriale concessionata non verrebbe interamente coperta dalla lastra, ma insisterebbe una zona di intercapedine tra la lastra di propria competenza e quella della famiglia confinante.

Tanto comporterebbe la conformità al parere sopra menzionato, scongiurando i timori in ordine alla mineralizzazione delle salme.

Nondimeno, la lastra apponenda avrebbe altresì una funzione di carattere igienico, nonché di decoro, prevenendo l'area concessionata da erbe e altri residui provenienti, per cause atmosferiche, dall'area vicinior, di competenza comunale.

L'Ente, a seguito dell'intervento del Difensore civico, ha accolto la richiesta della cittadina.

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Caso n. 161 – Imposta di pubblicità – versamento all'ex concessionario – ritorno al Comune – Comune di Valtournenche.

Un legale rappresentante di persona giuridica segnala quanto segue.

Ad inizio anno 2014 ha provveduto al versamento dell'imposta di pubblicità al concessionario del Comune, specificando con messaggio in posta elettronica che le somme indicate nel prospetto allegato si riferivano alla situazione imponibile, al netto delle opere rimosse.

Successivamente, con apposita nota, il Comune informava di avere assunto direttamente la gestione dell'imposta e che, in caso di versamento già effettuato dagli obbligati, avrebbe richiesto d'ufficio il ritorno all'ex concessionario; tale nota non perveniva all'istante in tempo utile, che versava l'imposta al concessionario, non più titolato.

Il Comune richiedeva all'istante l'assolvimento dell'obbligo tributario, nonostante il versamento avvenuto all'ormai ex concessionario.

Il Difensore civico interveniva presso il Comune e, chiarito il disguido derivante dalla tempistica citata, esplicitava all'istante la procedura da seguire per chiarire la questione, attraverso la prova dell'avvenuto versamento all'ex concessionario.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso nn. 160 e 174 – Ricongiunzione di periodi pensionistici presso Enti previdenziali diversi – onerosità in ragione di età e anzianità di lavoro – legislazione sopravvenuta – illegittimità – non sussiste – I.N.P.S. / I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.

Una cittadina rappresenta quanto segue.

Ha richiesto la ricongiunzione di periodi I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P. e le è stato richiesto un importo di circa settantaquattromila euro. Nel 2007, la richiesta ammontava a circa un decimo. Nel frattempo è intervenuto il decreto legge 201/2011, che ha penalizzato coloro che non avevano maturato i requisiti a fine 2011.

Il Difensore civico è intervenuto presso gli Enti previdenziali interessati per approfondire l'entità della somma da corrispondere e l'eventuale possibilità di ricongiungere i periodi I.N.P.S. a quelli I.N.P.D.A.P. presso l'I.N.P.S.

Sia l'I.N.P.S. che l'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P. hanno riferito che l'importo richiesto per la ricongiunzione è elevato, perché aumenta con l'anzianità di lavoro e di età: per questo motivo, all'atto della domanda precedente del 2002 e definita nel 2007, la somma era significativamente inferiore.

L'I.N.P.S. ha, altresì, precisato che tra una domanda e l'altra di ricongiunzione devono trascorrere dieci anni, a meno di una cessazione prima del decennio, e va comunque rivolta allo stesso Ente (I.N.P.D.A.P.) cui è stata rivolta la prima domanda.

La cittadina, cui sono stati illustrati gli approfondimenti eseguiti, ha infine domandato se la normativa di fine 2011 potesse essere viziata per retroattività.

Il Difensore civico ha spiegato che la normativa in argomento ha distinto tra chi possedeva i requisiti per la pensione alla sua entrata in vigore e chi, non possedendoli, si vedeva assoggettato a regole deteriori. Le regole possono mutare in corso d'opera, avuto anche riguardo al risanamento della previdenza, e appare difficile contestarne la retroattività, che comunque, passerebbe attraverso una controversia giudiziale, con rinvio alla Corte costituzionale.

RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Caso n. 292 – Diritto di accesso – documento necessario per curare o difendere interessi giuridici – diniego – illegittimità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Un cittadino, con apposita nota, ha richiesto copia fotostatica dell'istanza avanzata da un sanitario volta all'autorizzazione all'attività libero professionale *intramoenia*; il relativo provvedimento di autorizzazione era già stato trasmesso.

L'Azienda dispone il diniego all'accesso, per la presenza di procedimento penale, dichiarandosi disponibile all'esibizione, su ordine del Magistrato.

Il cittadino richiede il riesame del diniego.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

In primo luogo, non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione del documento, come prevede il comma 1, lettera b), dell'articolo 22 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di nota che concerne precipuamente la sua posizione processuale.

L'articolo 24, comma 1, legge 241/1990 contiene poi l'elencazione di documenti sottratti all'accesso.

Il successivo comma 7 prevede che *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Il diritto di accesso, quindi, prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa di propri interessi diretti; si ponga attenzione all'avverbio *“comunque”*, che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

Nel caso di specie, la conoscenza di un documento che, quale preminente elemento contenutistico, presenta riferimenti presumibilmente utili alla definizione della posizione processuale dell'istante, non può che risultare necessaria per la cura e la difesa di interesse diretto.

Il comma in argomento prosegue disponendo che *“Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*, con ciò riprendendo le norme del decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, che dettano alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabiliscono il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, non siamo in presenza di dati di tal fatta.

Siamo, in sostanza, trattandosi di richiesta di autorizzazione all'attività libero professionale *intramoenia*, in presenza di dati personali *tout court*.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all'ostensione del documento, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

Successivamente, l'Azienda confermava il diniego, in base a considerazioni relative alla riservatezza di terzi e al fatto che spetterebbe all'Ente che detiene il documento amministrativo deliberare la necessità, per il richiedente, di conoscerne il contenuto, al fine di tutelare i propri interessi giuridici.

Il Difensore civico, ritenendo non fondate le suddette argomentazioni per i motivi sopra esposti, illustrava al cittadino l'ipotesi del ricorso amministrativo in sede giurisdizionale.

Caso n. 515 – Diritto di accesso – modificazione di tratti di mulattiera utilizzata per il raggiungimento di fondi di proprietà e consortili – silenzio rifiuto – illegittimità – Comune di Quart.

Una cittadina, a seguito di petizione sottoscritta anche da altri interessati, con apposita nota, richiede copia fotostatica in forma libera dei progetti di sistemazione fondiaria di area di proprietà regionale, autorizzati e realizzati da parte dell'affittuario.

Tanto, al fine di verificare in quale misura la cancellazione di tratti di una mulattiera fosse funzionale ai lavori di miglioramento fondiario, quale sistemazione definitiva fosse prevista per la mulattiera e se i lavori realizzati siano stati conformi alle autorizzazioni accordate dai vari Enti interessati.

Il Comune notizia le controparti della richiesta avanzata, nonché della possibilità di proporre memoria di opposizione e non si pronuncia nei trenta giorni previsti dall'articolo 25, comma 4, legge 241/1990, di talché si forma il silenzio - rifiuto, avverso il quale la cittadina richiede il riesame al Difensore civico, che osserva quanto segue.

Non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione della documentazione, come prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2007, trattandosi di passaggio su mulattiera al fine del raggiungimento di fondi privati di proprietà e di un bosco consortile.

L'articolo 42, comma 1, legge regionale 19/2007 contiene poi l'elencazione di documenti, in seguito meglio declinati con regolamento regionale, sottratti all'accesso.

Il successivo comma 2 prevede che *“L'accesso ai documenti amministrativi di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati”*.

Il diritto di accesso, quindi, prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa di propri interessi diretti; si ponga attenzione all'avverbio “comunque”,

che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

Nel caso di specie, la conoscenza di documentazione concernente lavori di modificazione / cancellazione della mulattiera *de qua*, non può che risultare necessaria per la cura di interesse diretto.

Il successivo comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 19/2007, riprendendo lo spirito e la forma degli articoli 59 e 60 decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, detta alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabilisce il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, non si è in presenza di dati di tal fatta.

Si è, in sostanza, in presenza di dati personali *tout court*.

Il Difensore civico ha, pertanto, ritenuto illegittimo il silenzio - diniego all'ostensione della documentazione *de qua*, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

La cittadina ha riferito che, all'esito dell'intervento del Difensore civico, il Comune le ha consentito di esercitare il diritto di accesso.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Proposta di miglioramento normativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Seguito.

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1,

non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini *Eurotax* – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Ad inizio luglio, trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Ente competente, il nuovo Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura. A dicembre 2012 è pervenuta per conoscenza una nota della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, indirizzata al Presidente della Regione e al competente Assessore, nella quale la Struttura regionale

precisava che “al fine di uniformare il comportamento dell’Amministrazione regionale nell’erogazione di sovvenzioni economiche nell’ottica degli interventi di rimodulazione del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, si ritiene opportuno diminuire la concessione di indennizzi in seguito a collisioni con animali selvatici di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto concesso, passando dal 75% al 65% del danno rilevato, modificando a tal fine la D.G.R. 1564/2001”.

Nel contempo, la Struttura competente, significando *“che da diverso tempo i proprietari di veicoli incidentati in seguito a collisione con animali selvatici hanno evidenziato, anche per il tramite del Difensore civico, la necessità di adeguare l’importo degli indennizzi all’attuale costo della vita”* sottoponeva agli organi politici citati ulteriori modifiche ai criteri di concessione degli indennizzi in questione.

Questo Ufficio ha quindi ribadito di restare in attesa degli sviluppi concreti della questione *in fieri*.

Trascorso un anno circa dall’ultima nota dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, il Difensore civico ha chiesto un aggiornamento alla Struttura competente, richiesta evasa ad inizio 2014 quando l’Assessorato competente ha comunicato che è in corso di approfondimento la nuova definizione dei criteri di erogazione degli indennizzi, anche secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ascrive il risarcimento del danno non all’articolo 2052 del Codice civile ma alla disciplina generale di cui all’articolo 2043 del Codice civile.

Ad inizio ottobre, il Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura, richiesta che è rimasta inevasa.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all’attribuzione di borse di studio per soggiorni all’estero di studenti valdostani indette da Onlus sovvenzionate dall’Ente pubblico – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – Si rinvia alla descrizione contenuta nella Relazione sull’attività svolta dal Difensore civico nell’anno 2013, nella sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente l’Assessorato Istruzione e Cultura.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico nell'anno 2013, nella sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente il Comune di Aosta.

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di calcolo della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie – Comune di Aosta – Seguito.

Si è presentato nel mese di dicembre 2013 un cittadino per rappresentare quanto segue.

Il figlio, pur essendo iscritto nel proprio nucleo familiare, vive e lavora stabilmente all'estero, ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno.

All'istante è stato comunicato l'importo della T.A.R.E.S., calcolato in base al nucleo familiare comprensivo del figlio per l'unità immobiliare in cui è residente. Il cittadino ha dunque chiesto al Difensore civico se tale richiesta fosse legittima, poiché tra i principi alla base della nuova imposta dovrebbe esserci quello di un importo commisurato alla quantità di rifiuti prodotta.

Questo Ufficio ha preliminarmente esaminato il vigente regolamento in materia di rifiuti, il quale, all'articolo 14, comma 2, stabilisce che *“per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali”*, ed è successivamente intervenuto presso l'Amministrazione interessata con proposta di miglioramento amministrativo nella quale si è chiesto di valutare la possibilità di modificare il vigente regolamento prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie per i componenti del nucleo familiare che dimostrino di vivere stabilmente durante tutto l'anno o anche per una parte di esso in un Comune diverso da quello di iscrizione anagrafica.

L'Amministrazione comunale ha risposto una prima volta comunicando che, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, il Comune dovrà disciplinare la nuova *Imposta unica comunale* (I.U.C.), comprensiva anche dell'imposta per i rifiuti, e che si terrà conto della segnalazione del Difensore civico nella predisposizione della nuova normativa di riferimento.

Successivamente ad inizio luglio 2014, in riscontro alla richiesta formale di aggiornamenti, l'Ente locale, ha comunicato che la *“segnalazione”* del Difensore civico *“è stata valutata favorevolmente”*, pertanto *“il comma 4 dell'art. 13 del nuovo regolamento della tassa sui rifiuti ha stabilito infatti che:*

“Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:

- *gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorano stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;*
- *gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgono attività di studio all’estero o al di fuori del territorio regionale, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;*
- *i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che per motivi di lavoro risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all’estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.”.*

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di comunicazione degli importi dovuti per violazioni del Codice della Strada – Comune di Aosta – Seguito.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

In seguito a violazione del Codice della strada, si è visto notificare relativa sanzione pecuniaria.

Avendo provveduto al pagamento dell’importo della sanzione in misura ridotta ma oltre il 60° giorno, ha ricevuto solleciti scritti e, successivamente, notifica di ingiunzione di pagamento in cui gli veniva richiesto un importo molto superiore a quello inizialmente comunicato.

Ha chiesto dunque indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute nel caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto dei 60 giorni.

Questo Ufficio, intervenuto presso il Comando della Polizia municipale di Aosta e presso la Società incaricata della riscossione, una volta accertata la cifra esatta dovuta dall’istante, ha comunque rilevato come né nel verbale notificato né nei successivi solleciti o nell’ingiunzione di pagamento venga indicato l’importo totale dovuto in caso di mancato pagamento dell’importo in misura ridotta.

È stata pertanto inoltrata all’Ente proposta di miglioramento amministrativo.

Il Comando della Polizia municipale competente, con apposita nota e a completamento di quanto comunicato in precedenza telefonicamente specifica *“che quanto non imposto dal vigente Codice della Strada, come nel caso di specie l’indicazione della esatta cifra dovuta*

per il pagamento oltre i termini per la “conciliazione” della sanzione pecuniaria, incontra, in fase di sviluppo per la stampa sui verbali, ostacoli ed impedimenti di tipo informatico”.

Nella nota menzionata si precisa altresì che “*comunque per le sanzioni elevate su strada e contestate immediatamente con verbale al trasgressore*”, sono in fase di stampa dei verbali in cui sarà inserita “*una dicitura che avvisa l’utente sull’aumento alla metà del massimo edittale nel caso di pagamento oltre il 60esimo giorno dalla contestazione della violazione*”.

Mentre, “*per i verbali auto imbustanti che vengono spediti in forma di atti giudiziari per la notifica al responsabile in solido, e che sono procedure da questo ufficio effettuate a mezzo di “servizio esternalizzato”, si è invitata la ditta appaltatrice affinché, in un futuro prossimo, possa aggiornare la procedura e fare apparire in calce all’atto una dicitura più chiara possibile*” come suggerito dall’Ufficio del Difensore civico “*sulle modalità per eventuale pagamento oltre il termine dei 60 giorni*”.

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di versamento ai fini del titolo per l’accesso a zona a traffico limitato per le imprese operanti nei settori dell’impiantistica e dell’edilizia – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa al Comune di Aosta, caso n. 506.

AMMINISTRAZIONI FUORI COMPETENZA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all’attribuzione di borse di studio per soggiorni all’estero di studenti valdostani indette da *Onlus* sovvenzionate dall’Ente pubblico – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – Si rinvia alla descrizione contenuta nella Relazione sull’attività svolta dal Difensore civico nell’anno 2013, nella sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente l’Assessorato Istruzione e Cultura.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico, che, come da prassi consolidata, è stato ricevuto presso la sede del Difensore civico il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico in un edificio privo di barriere architettoniche.

2. Lo staff.

L'organico, che era composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 è sceso a tre unità, con l'assunzione di un incarico di particolare posizione organizzativa presso altra Struttura regionale di uno dei due istruttori amministrativi che, peraltro, svolgeva già un'attività lavorativa sensibilmente ridotta in quanto titolare di una carica pubblica, conservando, tuttavia, il posto in organico presso l'Ufficio del Difensore civico sino al 31 maggio 2014.

Dal mese di giugno, è venuta meno, temporaneamente, per l'istituto previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche la presenza del secondo istruttore amministrativo che si occupava dell'esame dei reclami. L'organico è completato dai due coadiutori impiegati però in compiti amministrativi.

A fine anno, è stata aperta un'indagine conoscitiva sulla disponibilità di dipendenti regionali di categoria/posizione D (funzionario) al trasferimento presso l'Ufficio del Difensore civico per la copertura del posto resosi vacante in organico, necessario per far fronte anche all'incremento di attività della difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 171.000 (euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa il 93% della somma stanziata.

Si precisa, però, che il capitolo concernente le trasferte, ridotto della metà già nel 2013, pur essendosi portata a regime l'ulteriore funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ha consentito la sola partecipazione alle sedi istituzionali, nonché a due seminari.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Quest'anno, questo Difensore civico ha preso parte con regolarità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non solo perché lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del mandato, ma anche perché si è ritenuto indispensabile assicurare sostegno all'organismo di difesa civica nella realizzazione delle iniziative da mettere in campo per sensibilizzare le Istituzioni in merito ai principi riaffermati anche nella *Carta di Ancona* (Allegato 3), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale il 18 dicembre 2013, i cui contenuti sono ampiamente illustrati nel primo capitolo di questa Relazione.

Proposte atte ad accrescere il ruolo e il peso della difesa civica sono, altresì, state ribadite, come già menzionato, in occasione della Conferenza stampa di presentazione al Parlamento italiano del *I Rapporto Annuale della Difesa Civica in Italia*, organizzata il 2 ottobre presso la Camera dei Deputati dalla Presidenza della Camera in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome alla quale hanno preso parte, oltre a tutti i Difensori civici regionali italiani, anche il *Mediatore europeo*, l'*Avvocato del Popolo* dell'Albania, il *Sindic de Greuges* della Catalogna nonché membro della Giunta dell'*Istituto Internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I.), e numerosi rappresentanti delle Istituzioni quali il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione e il Presidente del Consiglio della Regione Veneto nonché Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Pur nella consapevolezza della necessità di sensibilizzare le Istituzioni sull'opportunità di rivedere la legislazione alla luce delle garanzie previste dai documenti internazionali, con l'intento di migliorare comunque il funzionamento dell'Istituto in vigenza dell'attuale normativa, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del ciclo di incontri tematici – ideato insieme all'*Istituto italiano dell'Ombudsman (I.I.O.)* a seguito della stipula dell'Accordo quadro di collaborazione (Allegato 8), già avviato a fine 2011 e proseguito negli anni – ha promosso con il Difensore civico della Regione Veneto, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani l'Università degli Studi di Padova, un seminario sul tema *Il contributo dei Difensori civici regionali all'attuazione dei diritti umani: un impegno europeo*.

Durante l'incontro, che ha avuto luogo a Padova il 21 febbraio, i Difensori civici regionali e territoriali hanno discusso principalmente di tre aspetti relativi al cosiddetto *processo di internalizzazione*, ossia la necessità di coordinare il loro operato e di collegarsi alle analoghe istituzioni europee e internazionali. Una duplice esigenza motivata anche dalla mancanza di una Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani, nelle forme di Commissione, Ombudsman, Consiglio o Istituto nazionale.

Il primo tema affrontato riguarda le caratteristiche e gli elementi di forza e di debolezza dei collegamenti che i Difensori civici italiani hanno attivato con le istituzioni e le reti associative europee e internazionali sulla difesa civica e la protezione dei diritti umani, compresa quella che fa capo al Mediatore europeo.

Il secondo aspetto riguarda invece le possibili modalità di collaborazione con un'istituzione dell'Unione europea di crescente rilevanza nello studio e analisi dell'attuazione dei diritti umani quale l'Agenzia per i diritti fondamentali (F.R.A.). Le risorse relazionali, di conoscenza e di comprensione della realtà locale maturate dai Difensori civici italiani potrebbero infatti utilmente essere messe a disposizione di organismi come F.R.A., per consentire una più precisa rappresentazione della situazione italiana e ovviare in parte alla mancanza di istituzioni per i diritti umani a livello nazionale.

L'incontro ha altresì permesso di presentare e valorizzare una piattaforma informatica, il Digital Administration Program (Di.As.Pro.), originariamente elaborata dall'Ufficio del Difensore civico della Lombardia e ora già utilizzata da alcuni Uffici di Difesa civica italiani, che permette la condivisione delle informazioni sui casi tra i vari Uffici di difesa civica. L'uso di tale piattaforma può consentire una modalità concreta di collaborazione tra Difensori civici, consentendo loro di elaborare dati utili per la F.R.A. e le altre Istituzioni europee e internazionali che monitorano l'attuazione dei diritti umani in Italia.

Gli incontri *Peer-to-peer*, come quello di cui si è appena trattato, rappresentano occasioni di studio e di confronto per i Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, i Difensori

civici territoriali del Veneto e i funzionari dei relativi Uffici. Essi costituiscono una delle attività previste nella Convenzione stipulata tra il Difensore civico della Regione del Veneto e il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova.

Sul versante comunitario, ad iniziativa del Mediatore europeo e del Difensore civico del Galles, il 23 e 24 giugno si è tenuto, a Cardiff, il IX° Seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici sul tema *Mediatori e Commissioni per le petizioni: dare voce a chi non ne ha*, a cui il Difensore civico valdostano ha partecipato, in qualità anche di presidente della prima delle tre sessioni di lavoro, dedicata alla promozione dei diritti dei più giovani.

Tale Seminario si iscrive nel quadro delle attività della Rete europea dei Difensori civici, attivata nel 1996 dal Mediatore europeo per favorire la corretta applicazione del diritto comunitario negli Stati membri. Infatti, il Mediatore europeo pur avendo il compito di tutelare i cittadini europei o residenti negli Stati membri in caso di cattiva o carente amministrazione nell'attività di Istituzioni e Organi dell'Unione Europea, non ha competenza nei confronti delle autorità degli Stati membri, quand'anche la questione sottoposta ad esame riguardi una materia di rilevanza comunitaria. Tale tutela deve pertanto essere garantita dai singoli Difensori civici, ciascuno per il proprio ambito di intervento.

Due giornate fitte di impegni e foriere di suggestioni interessanti. Dalle relazioni esposte durante la sessione di apertura, presieduta, come si diceva, dal Difensore civico valdostano e dall'intensa discussione che ne è seguita, è emerso come i giovani siano preoccupati per il loro presente e il loro futuro e chiedano ascolto alle Istituzioni, che ottengono fiducia se danno risposte concrete. Nel corso della seconda sessione che riguardava i diritti di una popolazione che invecchia è stata sottolineata l'importanza di garantire il più possibile la vecchiaia a casa propria, anche se, ad avviso del Difensore civico valdostano, sussiste il timore che il progressivo disimpegno della mano pubblica per le note riduzioni budgetarie comporti un maggiore ruolo dei familiari, tornando sostanzialmente al passato, quando, però, il contesto sociale si presentava radicalmente diverso, contraddistinto da un sistema patriarcale oggi sostituito da famiglie nucleari. L'ultima sessione ha visto la disamina della sanità e dell'assistenza sociale, con la rappresentazione della necessità di integrazione delle politiche ad esse afferenti e della piena inclusione dei disabili nella vita lavorativa e sociale.

In generale, ha sottolineato in conclusione il Difensore civico valdostano, dare voce a chi non ce l'ha significa promuovere ogni azione idonea ad assicurarne l'ascolto, quindi, tra l'altro, l'accesso all'informazione, alla formazione, per evitare che la società del prossimo futuro presenti un deficit di rappresentatività, cioè una dicotomia tra una élite di detentori della conoscenza e una popolazione che fatica a farsi sentire, con una messa in discussione del concetto stesso di democrazia.

Pertanto la partecipazione al Seminario si è dimostrata un'occasione particolarmente proficua non solo per confrontare l'esperienza del Difensore civico valdostano con quella di altri Ombudsmen e Mediatori d'Europa e consolidare la collaborazione con i colleghi, ma anche per raccogliere importanti indicazioni in ordine alle concrete modalità con cui i Difensori civici possono rivolgersi al Mediatore europeo per proporre quesiti afferenti all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'U.E. la cui soluzione si rende necessaria per la gestione dei casi affidati alle loro cure, ai quali questi potrà, a seconda della loro natura, rispondere direttamente o per il tramite della Commissione europea, nella sua qualità di organo "custode dei Trattati".

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come tradizione, della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, una conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2014/2015, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica, anche nelle funzioni di Garante dei detenuti, nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede, come in passato, incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Nel corso dell'anno in esame, è stato organizzato un incontro presso un'Istituzione scolastica della Valle.

4.2. Le altre attività.

Quest'anno, l'Ufficio del Difensore civico non ha potuto, in ragione di impegni istituzionali concomitanti organizzati fuori Valle, partecipare alle due riunioni periodiche dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria

e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

Il Difensore civico, anche nelle sue funzioni di Garante, ha tuttavia inviato in occasione di entrambi gli incontri, una nota esplicativa dell'attività svolta e delle problematiche ancora esistenti presso la Casa circondariale di Brissogne.

Dai resoconti inviati, è stato possibile constatare che l'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.